# COMUNE DI BAVENO

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

BAVENO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2011 – modificato con atti del Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2011, n. 31 del 23.11.2017, n. 24 del 26.05.2022 e n. 34 del 05.10.2026

**In vigore dal 01.01.2027**

**INDICE**

Articolo 1 - Principi generali ....3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo ....3
Articolo 3 - Finalità dell'imposta ....3
Articolo 4 - Soggetto passivo e responsabile del pagamento ....3
Articolo 5 - Misura dell'imposta ....4
Articolo 6 - Esenzioni ....4
Articolo 7 - Riduzioni ....5
Articolo 8 - Versamento dell'imposta ....5
Articolo 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi ....6
Articolo 10 - Accertamenti ....7
Articolo 11 - Sanzioni ....7
Articolo 12 - Riscossione coattiva ....8
Articolo 13 - Rimborsi ....8
Articolo 14 - Interessi ....8
Articolo 15 - Contenzioso ....8
Articolo 16 - Funzionario Responsabile ....8
Articolo 17 - Disposizioni transitorie ....9
Articolo 18 - Entrata in vigore e disposizioni finali ....9

BAVENO

## Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche e integrazioni.

## Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01.01.2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Baveno.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i.
5. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

## Articolo 3 - Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento di interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Baveno, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Il gettito può essere destinato a finanziare anche i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le iniziative in materia di sicurezza urbana, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale.

## Articolo 4 - Soggetto passivo e responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Baveno che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, introdotto dall'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, e s.m.i., il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34/2020 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Baveno.

## Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
4. La Giunta comunale adotta le tariffe, compatibilmente con i termini fissati dalla legge, preferibilmente entro il primo bimestre dell'anno precedente a quello di decorrenza, al fine di garantire ai gestori delle strutture ricettive i tempi necessari ad adeguarsi alle intervenute modifiche.

## Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
   a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Baveno;
   b) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
   c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
   d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
   e) un capogruppo ogni 20 persone;
   f) le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, e art. 4 della Legge 104/1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, oltre ad un loro accompagnatore;
2. L'applicazione delle esenzioni comunali di cui al precedente comma, lettere c) e d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori / genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore / genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera f), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
4. L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture extralberghiere ed alberghiere; pertanto, i primi 15 pernottamenti consecutivi sono soggetti al pagamento dell'imposta qualunque sia la motivazione del soggiorno, fatta eccezione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
5. Le esenzioni previste dal presente articolo devono essere espressamente indicate nella comunicazione mensile al Comune di cui al successivo articolo 9, comma 3, lettera d).

## Articolo 7 - Riduzioni

1. Nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere si applica la seguente riduzione d'imposta:

   - 20% per i pernottamenti di gruppi superiori a 20 persone, con arrotondamento dell'importo della tariffa al primo decimale.

2. Sono esclusi da detta riduzione i gruppi con finalità congressuali.
3. Detta riduzione è autocertificata con la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d).
4. Il Comune potrà effettuare controlli e verifiche, richiedendo anche eventuale documentazione probatoria, come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

## Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive devono corrispondere, al gestore della struttura, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno entro il termine del soggiorno.
2. I soggetti che pernottano in immobili adibiti ad uso turistico di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, e s.m.i. devono corrispondere, al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno entro il termine del soggiorno.
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo della locazione breve devono richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza.
4. Le somme incassate a titolo d'imposta di soggiorno devono essere versate al Comune di Baveno entro il giorno 16 del mese successivo. Il termine di versamento definito dal presente comma rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
5. Le somme da versare inferiori a €. 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo 9, comma 3, lettera d), e comunque il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riscossione.
6. Il versamento deve essere effettuato su conto corrente intestato al Comune di Baveno, mediante bonifico bancario oppure tramite PagoPA.

BAVENO

## Articolo 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che intervengono nelle locazioni brevi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo della locazione breve è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore ovvero il percettore del canone della locazione breve è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
   a) essere accreditato al Portale online per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Baveno;
   b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
   c) versare al Comune di Baveno, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica di cui alla successiva lettera d);
   d) presentare, mediante il canale telematico di alla lettera a), entro il giorno 16 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva dei seguenti elementi:
      - numero dei pernottamenti;
      - numero degli ospiti;
      - numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6;
      - eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7;
      - l'imposta dovuta;
      - gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8;
      - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa;
      - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo come previsto dal comma 5 del precedente articolo 8 del regolamento.

      La comunicazione mensile deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
   e) presentare apposita dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022 e s.m.i.; la dichiarazione deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a €. 0,00;
   f) altri obblighi dichiarativi e/o adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 17 del presente regolamento.
4. In caso di rifiuto del versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nella locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

BAVENO

## Articolo 10 - Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che intervengono nelle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Le disposizioni in materia di rateazione delle somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.07.2020 e s.m.i.

## Articolo 11 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d), si applica la sanzione amministrativa pari rispettivamente al 100 per cento e 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata dal comma 4 dell'art. 8, si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'importo non versato.
4. In caso di inadempienza, il soggetto passivo dell'imposta può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso nelle misure previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 173/2024, articolo 14.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
7. Per le strutture ricettive che non si sono mai registrate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita da gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.
8. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
   - omesso accreditamento al Portale online per la gestione dell'imposta di soggiorno previsto dal precedente art. 9;
   - violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'art. 9;
9. Per le violazioni previste dal comma precedente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.

BRANO

267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la Legge 689/1981.

## Articolo 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

## Articolo 13 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con le somme dovute per l'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9, comma 3, lettera d).
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

## Articolo 14 - Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta si applicano nella misura prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30.07.2020 e s.m.i.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

## Articolo 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

## Articolo 16 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

BAVENO

## Articolo 17 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more di ulteriori chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare, entro il 30 gennaio successivo all'anno di imposta, il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno, reso su modello 21. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

## Articolo 18 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di entrate tributarie e non tributarie.

BAVENO